



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/01/2006

=====

ADDI' 24/01/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Laura CANASCA

***** OMISSIS

ASSENTI: Costa - De Angelis - Mandarelli - Michelangeli - Nieri - Tibaldi - Valentini

DELIBERAZIONE N. 45

Oggetto:

Comune di Strangolagalli (Fr) - Piano Regolatore Generale
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14.07.2003 -
Approvazione.

lu

65 24 GEN. 2006

Oggetto: Comune di Strangolagalli (Fr)

Piano Regolatore Generale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14.07.2003.

Approvazione

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

Vista la legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio";

Vista la legge regionale 12.06.1975, n.72;

Visto l'art. 16 della legge regionale 22.12.1999, n.38 recante "Norme sul governo del Territorio";

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

PREMESSO:

Che il Comune di Strangolagalli (Fr) risulta attualmente sprovvisto di strumento urbanistico;

Che con D.C.C. n. 3 del 4.01.1985 il citato Comune ha adottato il P.R.G. del proprio territorio, restituito per essere rielaborato con D.G.R. n. 5614 del 19.07.1994;

Vista la deliberazione consiliare n. 23 del 14.07.2003 con la quale il Comune di Strangolagalli (Fr) ha adottato il proprio P.R.G.;

Atteso che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate n. 7 osservazioni in merito alle quali l'amministrazione Comunale ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione consiliare n. 33 del 21.10.2003;

Rilevato che gli atti relativi al P.R.G. in questione, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'art.16 della legge regionale 31.12.1999, n.38 e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 87/2 reso nella seduta del 3.03.2005, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, ha ritenuto che il suddetto strumento urbanistico sia meritevole di approvazione con le modifiche e le integrazioni nello stesso riportate, da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n.765;

Vista la nota n. 155808 del 22.09.2005 con la quale la Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Strangolagalli (Fr) le modifiche proposte dal C.R.p.T. invitandola a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della legge 765/67;

Vista la delibera consiliare n. 21 del 29.10.2005 con la quale il Comune di Strangolagalli (Fr) ha approvato le modifiche e le prescrizioni d'ufficio richieste con il succitato parere del C.R.p.T.;

Vista la determinazione n. B0391 del 3.04.2003 con la quale il Dipartimento Territorio D2 – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile 2A – Area 08 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.13 della legge 64/1974, della L.R. 72/75 e della D.G.R. 2649/1999, con il rispetto delle

leg

seguenti prescrizioni che dovranno essere parte integrante dell'atto d'approvazione dello Strumento Urbanistico in oggetto:

1. *L'edificazione dei manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, dovrà essere realizzata con la dimensione maggiore parallela alle isoipse e realizzate nel tratto a ridosso della sommità; ciò è particolarmente importante per le previsioni in località Cerqueto, Costa Cavalieri e Scime, versante Est.*
2. *La regimazione delle acque dovrà essere sempre garantita da idonee linee di raccolta, smaltimento ed allontanamento verso punti di minimo morfologico, evitando assolutamente il ruscellamento selvaggio, che potrebbe causare pericolosi fenomeni gravitativi.*
3. *Le fondazioni dei manufatti dovranno essere profonde, eccetto nei casi previsti dal geol. Murchio nella Relazione Geologica a corredo dell'istanza e seguendo le modalità di realizzazione riportate in detta relazione al Quadro 2, pag. 11 (fondazioni di valle approfondite fino al substrato compatto ed inalterato, opere di sostegno dotate d'opportuni sistemi di drenaggio e fondazioni di monte di tipo superficiale continuo).*
4. *Tutte le opere di sbancamento dovranno essere armate con palancolate di sostegno opportunamente drenate, e i drenaggi dovranno essere mantenuti anche per le opere definitive.*
5. *Gli interventi in località "Via Carrara", dovranno essere realizzati con fondazioni profonde, limitando gli sbancamenti, curando attentamente la regimazione delle acque e ricoprendo tutte le superfici nude che si dovessero realizzare a seguito dei lavori, con idonee opere d'ingegneria naturalistica ed un'adeguata copertura arborea, mediante essenze tipiche della fascia fitoclimatica locale.*
6. *Non potranno essere realizzati manufatti d'alcun tipo per le aree in località Scime versante Nord-Ovest lungo la Circonvallazione, a causa di un evidente dissesto in atto e considerando l'attuale morfologia che indica assestamenti gravitativi in atto.*
7. *Gli interventi in località Scime, lungo Via Rampone dovranno essere limitati al completamento dell'esistente, a causa dell'elevata energia di rilievo.*
8. *Siano rispettate le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, con particolare riguardo per il D.M. 16/01/1996 per quanto riguarda l'altezza massima degli edifici, rispetto alla larghezza delle strade.*

La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita in conformità con quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche;

Visto il Decreto Commissariale del 8.02.1940 di chiusura delle operazioni demaniali riferite al Comune di Strangolagalli (Fr) e di archiviazione della pratica per inesistenza di beni o diritti d'uso civico nell'ambito comunale;

Vista la nota n. 5567 del 24.05.1999 con la quale il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Soprintendenza Archeologica per il Lazio ha, dopo aver effettuato le necessarie ricerche bibliografiche e d'archivio, comunicato al Comune che nessuna presenza archeologica nota è risultata interessare il territorio in oggetto. Non potendo comunque escludere alcuna eventualità, ha ritenuto opportuno condizionare ogni destinazione d'uso, delle aree individuate dal P.T.P., alla preliminare esecuzione di saggi da effettuare sotto la propria direzione tecnica;

Vista la nota n. 2102 del 14.11.2003 con la quale l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno ha espresso parere favorevole, formulando con la stessa osservazioni ed indirizzi riassunti, per altro, nell'Allegato A del presente provvedimento;

Vista la nota del 23.06.2003 dell'Azienda Sanitaria Frosinone, assunta al protocollo del Comune di Strangolagalli (Fr) al n. 2547, con la quale l'Addetto Igiene Pubblica e

65 24 GEN. 2006

Medicina Legale U.S.L. FR/6 ha dichiarato di aver esaminato il piano di che trattasi trovandolo conforme, per quanto di competenza, alle leggi sanitarie vigenti;

Ritenuto di condividere e fare proprio il predetto parere del Comitato Regionale per il Territorio n. 87/2 reso nella seduta del 3.03.2003 (Allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

All'unanimità

DELIBERA

INTEGRAZIONI

1. Di approvare il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Strangolagalli (Fr) con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 14.07.2003 secondo le modifiche e le ~~prescrizioni~~ contenute nel parere del C.R.p.T. n. 87/2 del 3.03.2005 (**Allegato A**) che costituisce parte integrante della presente deliberazione in conformità alle prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri in premessa riportati;

2. Le osservazioni sono decise in conformità a quanto riportato nell'**Allegato A**;

3. Il progetto è vistato dal dirigente dell'Area Urbanistica e Beni Ambientali Sud 2B.6, nell'**Allegato A** e nei seguenti elaborati allegati alla delibera consiliare n. 23 del 14.07.2003:

- Elab. A Relazione;
- Elab. B Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 1 Inquadramento territoriale;
- Tav. 2 Struttura morfologica del territorio;
- Tav. 3.1 Carta del rischio e dei vincoli morfologici-idrogeologici;
- Tav. 3.2 Agropedologica;
- Tav. 3.3 Zone di rispetto acque pubbliche;
- Tav. 3.4 Terreni boschivi;
- Tav. 4 Proprietà comunali – Patrimonio edilizio e viabilità esistenti;
- Tav. 5 Stato attuale centro urbano, ubicazione edifici pubblici e servizi pubblici esistenti: attività commerciali, artigianali e professionali;
- Tav. 6 Zone Territoriali omogenee intero territorio;
- Tav. 7A Zone Territoriali omogenee centro urbano e zone di espansione;
- Tav. 7B Zone territoriali omogenee territorio lato nord;
- Tav. 7C Zone Territoriali omogenee territorio lato sud;
- Tav. 8 Consistenza edilizia e verifica standard;
- Tav. 9 Individuazione patrimonio edilizio da assoggettare a Piani di recupero;
- Tav. 10 Norme urbanistiche;
- Tav. 11 Tavola di raffronto P.R.G. adottato D.C.C. n. 3 del 4.1.1985.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio



Allegato A.doc

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL VICE SEGRETARIO: F.to Laura FANASCA



ALLEGATO A

Comitato Regionale per il Territorio
Voto n. 87/2 del 3 marzo 2005

Comune di Strangolagalli (FR)
Piano Regolatore Generale
Delib. Cons. Com.le n° 23 del 14.7.2003

27/1/2006
(Arch. Maurizio Cirardi)

IL COMITATO


Vista la nota n. 4483 del 10.11.2003, con la quale l'Amministrazione comunale di Strangolagalli ha trasmesso alla Direzione Regionale "Territorio ed Urbanistica" la documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto di Piano Urbanistico Generale Comunale.

Visto che il progetto di P.U.G.C. è costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- Elab. A Relazione
- Elab. B Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. 1 Inquadramento territoriale
- Tav. 2 Struttura morfologica del territorio
- Tav. 3.1 Carta del rischio e dei vincoli morfologici-idrogeologici
- Tav. 3.2 Carta Agropedologica
- Tav. 3.3 Zone di rispetto acque pubbliche
- Tav. 3.4 Terreni boschivi
- Tav. 4 Proprietà comunali
- Tav. 5 Stato attuale centro urbano, ubicazione edifici pubblici e servizi pubblici esistenti
- Tav. 6 Zone Territoriali omogenee intero territorio
- Tav. 7A Zone Territoriali omogenee centro urbano e zone di espansione
- Tav. 7B Zone territoriali omogenee territorio lato nord
- Tav. 7C Zone Territoriali omogenee territorio lato sud
- Tav. 8 Consistenza edilizia e verifica standard
- Tav. 9 Individuazione patrimonio edilizio da assoggettare a Piani di recupero
- Tav. 10 Norme urbanistiche
- Tav. 11 Tavola di raffronto P.R.G. adottato D.C.C. n. 3 del 4.1.1985.

Visto che con la stessa nota n. 4483, oltre alla documentazione amministrativa di pubblicazione sono stati trasmessi i seguenti atti:

- Relazione geologica
- Relazione vegetazionale
- Idoneità aree aggiunte
- Delibera C.C. n. 23 di riadozione del P.U.G.C.





REGIONE LAZIO

DI'ARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

- Fascicolo delle osservazioni
- Delibera C.C. n. 33 di controdeduzione osservazioni
- Parere art. 13 L 64/74 della Regione Lazio
- Attestazione del Sindaco inesistenza usi civici con allegata attestazione Regione Lazio
- Certificazione inesistenza vincoli artistici e militari
- Comunicazione Soprintendenza Archeologica per il Lazio
- Parere Azienda Sanitaria Locale di Frosinone

Visto che con nota n. 2273 del 3.6.2004 l'Amministrazione comunale ha trasmesso il parere dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri e Garigliano.

P R E M E S S O

Il territorio comunale di Strangolagalli, in provincia di Frosinone, si estende per circa 1048 Ha, confina con i comuni di Boville Ernica, Monte S. Giovanni Campano, ed Arce.

La popolazione residente al 31.12.2000 era costituita da 2556 abitanti.

Il Comune attualmente risulta sprovvisto di strumento urbanistico. In data 4.1.1985 l'Amministrazione comunale aveva adottato un Piano Regolatore Generale ma la Regione Lazio, con delibera di Giunta Regionale n. 5614 del 19.07.1994, aveva espresso parere sfavorevole e lo stesso era stato restituito per la rielaborazione.

Il presente progetto di Piano Regolatore è stato redatto anche sulla base delle osservazioni mosse da questa Regione al precedente strumento urbanistico.

Così come riportato nella relazione di accompagnamento, il Piano è stato impostato e sviluppato nelle sue linee essenziali tenendo conto della situazione socio-economica del territorio comunale, della sua posizione nei confronti del territorio provinciale e delle esigenze di residenza, servizi ed infrastrutture.

Nell'elaborazione del progetto è stata posta particolare attenzione ad una analisi puntuale della consistenza delle cubature presenti sul territorio sia esse ricadenti in comprensori di tipo "B" di completamento, sia in ordine sparso lungo le principali vie di comunicazione.

Il progetto è stato impostato cercando una riqualificazione urbana dei centri abitati, formulando una proposta completa anche della dotazione dei servizi essenziali quali parcheggi e verde pubblico previsti dal D.M. 1444/68.

Il dimensionamento delle previsioni edilizie destinate alla residenza è stato contenuto nei limiti previsti dalla legge regionale 72/75 ipotizzando un incremento della popolazione riferito ad un arco temporale di dieci anni, pari al 30% della popolazione residente e corrispondente a circa 770 nuovi abitanti.

Tale previsione oltre che costituire la necessità per il programmato sviluppo demografico tende anche a coprire le necessità di lavoratori residenti all'estero e di ritorno per il periodo di ferie o pensione.

La distribuzione delle nuove cubature viene programmata con l'intento di diluire la densità edilizia ampliando le zone di intervento con la applicazione di indici territoriali compresi tra un massimo di 1,50 mc/mq per le zone di completamento e 0,50 mc/mq per le zone di espansione.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

Il progetto prevede, oltre alle zone "B" di completamento e C di espansione, anche zone destinate ad attività produttive di tipo D1 Artigianale-industriale per circa ha 6,45 e D2 Florovivaistico per circa ha 2,40.

CONSIDERATO

Da un attento esame del progetto del Piano Regolatore Generale del Comune di Strangolagalli si può trarre la conclusione che lo stesso è stato redatto nel pieno rispetto delle disposizioni e delle leggi regionali emanate in materia.

La programmazione e la previsione delle volumetrie è stata effettuata con specifica attenzione al fine di colmare aree residue distribuendo in modo omogeneo le previsioni in un contesto completo delle infrastrutture necessarie al loro ordinato sviluppo sul territorio.

Risulta che nella programmazione si è tenuto conto sia delle specifiche indicazioni contenute nel provvedimento regionale di restituzione del vecchio P.R.G., sia degli esistenti vincoli derivanti dalle aree sottoposte a tutela dalla legge 431/85, e sia dei contenuti della relazione geologica e vegetazionale di progetto.

Il Parere emesso dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri e Garigliano in data 14.11.2003, *pur riscontrando una generale compatibilità del P.R.G. in esame con i criteri ed indirizzi della pianificazione di bacino, fa notare che alcune scelte di Piano non appaiono del tutto in linea con gli indirizzi di tutela e valorizzazione delle risorse del Piano Stralcio Tutela ambientale.*

Al proposito si ritiene che per gli interventi relativi alla sottozona D1 Produttiva Artigianale-industriale ed alla sottozona D2 Produttiva di tipo Florovivaistica, localizzati nelle adiacenze del fiume Liri e del torrente del Vignali, da attuarsi mediante preventivi strumenti attuativi, sia previsto un adeguato apposito sistema di depurazione delle acque e degli scarichi dei due comprensori, realizzato in modo da evitare accuratamente che possano verificarsi inquinamenti e alterazioni degli equilibri dei due corsi d'acqua limitrofi.

Fondamentale risulta la necessità che venga predisposto, prima dell'attuazione, apposito progetto di adeguamento della viabilità a servizio dei due comparti produttivi, progetto necessario anche per l'adiacente sottozona destinata a Servizi.

Il Parere emesso dal Dipartimento Territorio D2 Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile n. 52453 datato 3.4.2003, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 L.64/74, della L.R. 72/75 e della D.G.R. 2649/1999, non esclude dal processo di edificazione alcuna area e si esprime in termini favorevoli circa il progetto di P.R.G. pur formulando prescrizioni tecniche che si intendono recepite nel presente provvedimento e che l'Amministrazione Comunale dovrà osservare in sede attuativa.

L'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste - Ufficio Diritti Collettivi ed Usi Civici con nota n. 9322 del 20.10.1988 ha trasmesso il Decreto Commissariale del 8.2.40 con il quale si attesta l'inesistenza di usi civici e diritti collettivi nel territorio comunale di Strangolagalli; tale decreto era stato ottenuto in occasione della predisposizione della documentazione del precedente P.R.G.

Per quanto attiene la verifica degli standard urbanistici il progetto prevede una dotazione tale da soddisfare le prescrizioni minime previste dal D.M. 1444/68, con una distribuzione sul territorio abbastanza omogenea e coerente con le necessità sociali.

Auspicabile comunque che tali servizi vengano realizzati sul territorio come programmato e non venga meno, come purtroppo spesso accade, l'impegno



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

dell'amministrazione comunale a dotare la comunità degli indispensabili spazi e strutture sociali.

Da una valutazione di carattere globale sul progetto di P.R.G. si può esprimere la conclusione che le scelte zonizzative possono ritenersi idonee e coerenti con il territorio da gestire.

Per quanto riguarda il testo delle Norme Tecniche di Attuazione costituito da 33 articoli, tenuto conto della particolare importanza che esso assume per la gestione del territorio, si ritiene indispensabile che, per renderlo più completo ed adeguato, e venga pertanto emendato secondo le modifiche e le integrazioni di seguito riportate:

Art. 25 Zona "B" Zona di completamento

Sottozona "B1" Zona di completamento intensiva
Altezza massima degli edifici ml **9,00** anziché 12.00
Alla fine del testo aggiungere la seguente dizione:
Lotto minimo mq. 600

Sottozona "B2" Zona di completamento estensiva
Dopo *Distacco tra i fabbricati.....* Aggiungere la seguente dizione:
Lotto minimo mq. 800
Nel periodo successivo sostituire 30% con **20%**

Art. 26 Zona "C" Zona di espansione

Sottozona "C1" Zona di espansione estensiva

Alla fine del primo periodo dopo il termine urbanizzati. Aggiungere la seguente dizione:

L'attuazione di ogni comprensorio con superficie superiore a mq 5000, avverrà mediante predisposizione di apposito strumento attuativo. (P.P. o L.C.)

Mentre la dizione "Indice di edificabilità $I_f = 0,50$ mc/mq" va abblata, si deve poi aggiungere:

Indice di fabbricabilità territoriale $I_t = 0,40$ mc/mq

Lotto minimo intervento edificio = mq 1500

Inoltre, al quinto comma va cancellata la dizione "- Superficie minima del lotto $S_{min} = 5.000$ mq."

La parte del testo da *"Nel caso che la proposta...."* a *"....divisione ereditaria"* va **eliminata** in quanto non divisibile ed in contrasto con i criteri informativi delle zone di espansione.

Sottozona "C2" Zona di espansione intensiva

Il testo dell'art. 26 punto 2) da *"Tali zone..... aprescrizioni:"* è **sostituito dal presente:**

"L'edificazione in tale sottozona potrà avvenire previa predisposizione di apposito strumento attuativo. Sono consentiti interventi esclusivamente residenziali e quelli destinati ai servizi indispensabili all'insediamento, ivi compresi quelli commerciali.

Nella redazione dello strumento attuativo dovranno essere rispettati i



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

seguenti indici e prescrizioni:

va abblata la dizione "indice di edificabilità fondiaria $if = 1,5 mc/mq$ " e dovrà essere inserito:

Indice di fabbricabilità territoriale = mc/mq 1,20

Art. 27 Zona "D" Inseidiamenti produttivi

All'inizio de testo inserire la seguente dizione

Gli interventi relativi alle sottozone D1 e D2 si attuano mediante preventiva predisposizione di appositi strumenti attuativi (P.P.)

Sottozona "D1" Produttiva-Artigianale-Industriale

Nel primo capoverso del testo relativo alla sottozona "D1" sostituire il termine "*si attua*" con "**si può attuare anche**"

Sostituire la dizione "*La redazione del suddetto Piano*" con "**La redazione dello strumento attuativo**"

Il rapporto max copertura viene rettificato da 40% a 30%

Sottozona D2 Produttiva di tipo florovivaistica

Il secondo periodo del testo viene sostituito dalla seguente dizione: **Gli interventi di nuova edificazione delle serre suddette, così come definite dall'art. 2 della L.R. 34/96 e dalla L.R.39/99 possono realizzarsi anche previa predisposizione di un Piano Inseidiamenti produttivi (P.I.P.) ai sensi dell'art. 27 della Legge 865/71.**

Punto 4) Attività Produttive Economiche e di Servizio

Sostituire 40% con 10%

Art. 29 Zona "F" Attrezzature di uso pubblico

Punto 4) Servizi zona produttiva

La parte del testo "*Ogni intervento è subordinato alla preventiva approvazione di un progetto planivolumetrico*" è sostituita da "**L'attuazione del comprensorio è subordinata alla preventiva predisposizione di strumento attuativo...**"

Per quanto riguarda l'art. 28 Zona "E" Agricola, si prende atto che lo stesso è stato redatto in conformità dei contenuti della legge regionale n. 8 del 17.3.2003 e della legge regionale n. 38 del 22.12.1999. Tuttavia si ritiene utile ribadire che la edificazione nelle sottozone agricole rimane subordinata alla definizione dell'unità minima aziendale, come disposto dall'art. 2 della L.R. n. 8/03 in sostituzione dell'art.52 della L.R. 38/99. In assenza di tale determinazione il lotto minimo di intervento è fissato in mq. 30.000 così come disposto dal modificato art. 55 punto 6 della L.R. 38/99.

Art.30 Zona "VA" Verde pubblico attrezzato

1) Impianti sportivi

2) Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq **0,07** anziché 0,70

Per effetto di tali integrazioni e modifiche si intendono pertanto modificati ed integrati di conseguenza anche i dati riportati nella tavola di P.R.G. n. 10 Norme Urbanistiche.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

Per quanto riguarda le osservazioni presentate al P.R.G. entro i termini previsti ed alle quali l'Amministrazione comunale ha controdedotto con deliberazione consiliare n. 33 del 21.10.2003, si concorda e si ritiene condivisibile il contenuto delle controdeduzioni stesse.

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato è del

PARERE

che la variante al P.R.G. del Comune di Strangolagalli, adottata con delibera consiliare n° 23 del 14.7.2003, sia meritevole d'approvazione con le modifiche ed integrazioni sopra riportate sia nella zonizzazione che nel testo delle NTA, introdotte d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 6 Agosto 1967 n° 765.

F.to Il Segretario del C.R.p.T.
(arch. Lucio Zoppini)

F.to Il vice Presidente del C.R.p.T.
(arch. Antonino Bianco)